

**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'ORGANISMO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
E
LA GUARDIA DI FINANZA**

L'Agenzia Regionale per Il Diritto allo Studio - ARDiS (in seguito, anche "Organismo DSU" o "ARDiS") legalmente rappresentata dal Direttore generale Pierpaolo Olla e il **Comando Regionale Friuli Venezia Giulia della Guardia di Finanza** (in seguito, anche Comando Regionale), legalmente rappresentato dal Comandante Regionale Gen. B. Fabrizio Nieddu

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, l'articolo 15;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "*Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*" e, in particolare, l'articolo 36, quarto comma;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*", e, in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*" e, in particolare, l'articolo 2-ter;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, concernente "*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*" e, in particolare, l'art. 46, comma 5, così come novellato dal DPR del 18 ottobre 2004 n. 334;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, recante "*Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390*";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*;

VISTO il Decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 1320 del 17.12.2021 recante *“Incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del D.L. n. 152 del 2021”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l’articolo 13, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”* e, in particolare, l’articolo 47;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in particolare, l’articolo 7 *“Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza”* che al comma 8, prevede che, *ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché per evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell’ANAC, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, nonché le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*;

VISTO il decreto-legge 3 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*”, che nel modificare il citato articolo 7 comma 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, precisa che nell’ambito dei protocolli d’intesa con la Guardia di finanza, sono altresì definite le modalità con cui la stessa *può condividere, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell’ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.*

ATTESO che, ai sensi della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 “*Norme in materia di diritto allo studio universitario*”, l’Agenzia Regionale per il diritto allo Studio (ARDiS) è l’Organismo preposto a gestire gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario nel territorio regionale, fra i quali rientrano l’assegnazione di borse di studio e posti alloggio agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, sulla base dei criteri stabiliti dalle *Linee guida (DSU)* e dai relativi *Programmi triennali* nonché degli esiti dei concorsi pubblici banditi annualmente dalla stessa ARDiS;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra il suddetto Organismo DSU e il Comando Regionale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del proprio territorio di riferimento;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei seguenti termini:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo, per le quali è già stato perfezionato l’*iter* di concessione, di competenza dell’Organismo DSU, con particolare riferimento alle borse di studio e agli alloggi per studenti universitari.
2. Per la Guardia di Finanza (di seguito anche “Corpo”), la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell’articolo 1, i referenti per l’attuazione del presente accordo sono:

a. per l’Organismo DSU:

- (1) sul piano programmatico, il Direttore del Servizio interventi per il diritto allo studio;

- (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Direttore Generale;
- b. per il Comando Regionale, che ai fini esecutivi si avvarrà de idipendenti reparti operativi:
- (1) sul piano programmatico, il Comandante Regionale;
- (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale.

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione)

1. Per garantire l'attività di collaborazione, l'Organismo DSU:
- mette a disposizione della Guardia di finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto utili al perseguimento delle finalità collaborative, di cui all'art. 1, comma 1, ivi incluse quelle relative ai beneficiari/destinatari delle misure di sostegno/incentivo/finanziamento già perfezionate;
 - può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento finalizzate all'azione di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di cui all'art. 1, comma 1, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
 - fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria;

L'Organismo DSU emana entro 3 mesi dalla firma del presente protocollo, anche in collaborazione con l'Associazione Nazionale Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU), le linee guida funzionali alla realizzazione dei punti b) e c) del presente comma.

2. Ferma restando l'autonomia della Guardia di Finanza, per garantire l'attività di collaborazione, il Comando Regionale, relativamente ai dati e agli elementi di cui al comma 1, avvalendosi dei dipendenti reparti operativi:
- ne effettua l'analisi e la valorizzazione;
 - riscontra la veridicità della documentazione prodotta per l'ottenimento dei benefici pubblici di cui all'art. 1, comma 1, in particolare quella relativa ai requisiti di reddito e di locazione;
 - nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile, sul trattamento di dati personali e sul segreto d'ufficio, comunica all'Organismo DSU, per il tramite dei referenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali del medesimo e limitatamente alle informazioni strumentali a tali adempimenti, le risultanze emerse a seguito delle attività eventualmente svolte, trasmettendo, se del caso e previo null'osta dell'autorità giudiziaria, la documentazione acquisita.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo d'intesa deve essere improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, necessità, adeguatezza, pertinenza e limitazione rispetto alle finalità dettate dal Regolamento (UE) n. 2016/679/UE nonché all'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15. A tal fine, le Parti individuano e mettono in atto misure tecniche organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità dei rispettivi trattamenti alle citate disposizioni.
2. I flussi informativi, in modalità telematica o cartacea, realizzati in attuazione del presente protocollo d'intesa, verranno effettuati in ottemperanza alle specifiche disposizioni previste in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali dagli artt. 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679/UE e 25 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Articolo 5

(Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.

Articolo 6

(Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7

(Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a promuovere l'immagine comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, l'eventuale utilizzazione dei rispettivi loghi richiede il consenso delle Parti.

Articolo 8

(Decorrenza e durata)

1. Il presente protocollo:
 - a. ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione;
 - b. può essere modificato di comune accordo, anche prima della scadenza, per tener conto di eventuali nuove disposizioni normative incidenti sulla materia, o di nuovi aspetti rilevanti che possono emergere nel corso della collaborazione, nonché, eventualmente, dell'esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa.



2. L'Organismo DSU e la Guardia di finanza si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Trieste

per l'Organismo Regionale per il diritto allo
studio Universitario
(firmato digitalmente)

per la Guardia di Finanza
(firmato digitalmente)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Pierpaolo Olla)

IL COMANDANTE REGIONALE
(Gen. B Fabrizio Nieddu)